

COMUNE DI BOMPORTO

NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 28/06/2010

Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 03/03/2011

Entrato in vigore il 01/01/2011

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art.1 - Istituzione della tariffa integrata ambientale
- Art.2 - Ambito di applicazione della tariffa integrata ambientale
- Art.3 - Piano finanziario

TITOLO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

- Art.4 - Determinazione della tariffa integrata ambientale
- Art.5 - Presupposti della tariffa integrata ambientale
- Art.6 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa integrata ambientale
- Art.7 - Utenze domestiche - Determinazione del numero degli occupanti
- Art.8 - Determinazione delle superfici
- Art.9 - Superfici non soggette a tariffa integrata ambientale
- Art.10 – Riduzioni tariffa integrata ambientale
- Art.11 – Agevolazioni tariffa integrata ambientale
- Art.12 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni

TITOLO III - COMUNICAZIONI E PROCEDURE

- Art.13 – Comunicazioni
- Art.14 – Fatturazioni e pagamenti
- Art.15 – Conguagli, rettifiche e rimborsi
- Art.16 – Attività di controllo e accertamento
- Art.17 – Controllo del credito insoluto e penalità
- Art.18 – Contestazioni, reclami e controversie

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.19 – Disposizioni transitorie e finali

- ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti**
- ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti**
- ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti**
- ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche**
- ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffa integrata ambientale**

TITOLO I - NORME GENERALI

Art.1 - Istituzione della tariffa integrata ambientale

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani , svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio del Comune di BOMPORTO, è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2006 la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. La tariffa integrata ambientale è determinata in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, secondo apposito regolamento del Ministro dell'Ambiente, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del citato D.lgs. 152/2006; nelle more dell'adozione del suddetto regolamento si applicano le discipline di cui il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, attività qualificata di "pubblico interesse" dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata da apposito Regolamento dell' Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, adottato ai sensi dell'art.6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale.
4. La tariffa integrata ambientale è deliberata dal Comune ed è applicata e riscossa dal Gestore del Servizio, nel rispetto della legge e con l'osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei Regolamenti vigenti.
5. La tariffa integrata ambientale è determinata per ciascun anno solare entro il termine di approvazione del bilancio preventivo del Comune, in relazione al costo complessivo del servizio di gestione stabilito sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art.8 del DPR 158/1999.
6. In caso di mancata adozione della tariffa integrata ambientale nei termini di cui sopra, continua ad applicarsi la tariffa integrata ambientale in vigore.
7. Sulla tariffa integrata ambientale è applicato il tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs.30.12.1992 n.504, così come previsto dall'art.49, comma 17, del D.Lgs.22/1997. Le relative somme sono di competenza della Provincia di Modena e sono da versare con le modalità stabilite direttamente tra Amministrazione Provinciale e Gestore del servizio.

Art.2 - Ambito di applicazione della tariffa integrata ambientale

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa integrata ambientale si fa riferimento alle seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolti in regime di privativa e definiti nel Contratto di servizio:
 - a) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - c) pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici), raccolta delle foglie e del verde urbano, raccolta rifiuti abbandonati;

- d) smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.
2. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani deliberato dall'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena.
 3. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa integrata ambientale tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi.
 4. Il Gestore provvede a tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto della legge, dei Regolamenti e disposizioni comunali in materia e del Contratto di servizio.
 5. Il servizio è attivato, secondo le modalità prescritte, con caratteristiche di universalità e inderogabilità. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova automatica applicazione la tariffa integrata ambientale.

Art.3 – Piano Finanziario

1. Il costo del servizio di gestione è integralmente coperto dal gettito della tariffa integrata ambientale ed è stabilito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio, di cui all'art.8 del D.P.R. n.158 /1999, definiti dal Comune in accordo con il Gestore.
2. Entro il 15 ottobre di ciascun anno il Gestore predispone e trasmette il piano finanziario all'Amministrazione Comunale, che lo approva entro la data di deliberazione del Bilancio di Previsione.

TITOLO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

Art.4 – Determinazione della tariffa integrata ambientale

1. La tariffa integrata ambientale si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La tariffa integrata ambientale è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
3. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa integrata ambientale si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa integrata ambientale è determinata in base alle classi ed ai coefficienti introdotti dal D.P.R. n.158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.
4. Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche, si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

5. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa integrata ambientale relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani o assimilati conferiti al servizio pubblico.
6. Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro, ad ogni locale si applica la tariffa integrata ambientale corrispondente all'attività svolta.
7. Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa integrata ambientale prevista per l'attività; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa integrata ambientale delle utenze domestiche.
8. I parametri di riferimento per l'applicazione tariffa integrata ambientale alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli allegati A e B al presente Regolamento.
9. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

Art.5 – Presupposti della tariffa integrata ambientale

1. La tariffa integrata ambientale è dovuta per l'occupazione o la detenzione anche solo materiale di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Gli occupanti o detentori sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, provvedendo al conferimento degli stessi nei contenitori più vicini o negli appositi centri di raccolta.
2. I locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa integrata ambientale, anche ai fini degli accertamenti dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc..) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc...) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finchè queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.
3. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art.6 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa integrata ambientale

- 1 La tariffa integrata ambientale è dovuta da chiunque occupi o conduca, a qualsiasi titolo, (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc.) i locali o le aree scoperte di cui all'art.5, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.
- 2 E' tenuto al pagamento della tariffa integrata ambientale:

- per le utenze domestiche: l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- per i locali di uso abitativo, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tariffa integrata ambientale è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa integrata ambientale rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
- per le utenze non domestiche: il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici;
- per le organizzazioni prive di personalità giuridica: da chi le presiede o le rappresenta;
- per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà: la tariffa integrata ambientale è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree d'uso comune.

Art.7 - Utenze domestiche - Determinazione del numero degli occupanti.

- 1 Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in :
 - utenze domestiche residenti
 - utenze domestiche non residenti
- 2 Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. A tale fine il Comune rende disponibile al Gestore, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, connessa con le esigenze di fatturazione, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe; il Gestore provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.
- 3 Per le utenze domestiche dei non residenti, il numero degli occupanti, salvo documentata prova contraria, è definito nell'allegato C al presente Regolamento. Nel caso in cui l'immobile sia privo di mobili e suppellettili, documentato da autodichiarazione dell'utente, ma provvisto di utenze in abbinamento ai seguenti standard di consumo annuo:
 - Acqua non superiore a 10 m³
 verrà assoggettato un numero di occupanti pari a uno (per quota variabile e quota fissa).
 Il Gestore si riserva di revocare in qualunque momento l'esclusione di cui sopra qualora vengano a mancare i presupposti sopracitati, che il cliente dovrà annualmente rinnovare con autodichiarazione da consegnare all'Ufficio Tributi del Comune (che ne verificherà i consumi), entro la fine del mese di Febbraio; coloro i quali non presenteranno la richiesta annuale, perderanno la condizione di cui sopra, e il numero degli occupanti verrà desunto .dall'allegato C del presente Regolamento.
- 4 Il Gestore è autorizzato altresì ad escludere, dal numero complessivo dei componenti, i familiari che vengono ricoverati in modo permanente presso case di cura, case protette, comunità di recupero, ecc., previa presentazione di richiesta scritta dell'interessato o di un congiunto comprovata da idonea documentazione. L'esclusione ha decorrenza dalla data della richiesta stessa.
- 5 Per le utenze domestiche il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.

Art.8 – Determinazione delle superfici

1. Sono soggette alla tariffa integrata ambientale le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente Regolamento.
2. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa integrata ambientale è espressa in metri quadrati ed è così calcolata :
 - per i fabbricati, è misurata sul filo interno dei muri perimetrali;
 - per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono;
 - la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.
3. Per le utenze domestiche sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc..), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc..). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza superiore a m. 1,50.
4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc.) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in modo stabile solamente rifiuti speciali non assimilati, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.
5. Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura indicata nell'allegato D al presente Regolamento.
6. Nelle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse le superfici ove si producono solo rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo come sale operatorie, di medicazione, laboratori di analisi e ricerca, reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono assoggettate a tariffa integrata ambientale le superfici di tutti i locali ove si formano rifiuti assimilati, quali ad esempio sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, ambulatori, uffici, sale d'attesa, magazzini e locali ad uso deposito, cucine e locali di ristorazione, corridoi, ingressi, servizi, portineria, ecc.
7. Le esclusioni e riduzioni di superficie vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti la descrizione e il quantitativo dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e l'avvenuto smaltimento degli stessi tramite soggetto abilitato.
8. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche periodiche per accertare la sussistenza delle condizioni per l'esclusione o la riduzione delle superfici, richiedendo all'utente la documentazione necessaria. Se non risultano documentati i requisiti previsti per l'esclusione o la riduzione della superficie, il Gestore revoca i benefici indebitamente usufruiti e recupera la tariffa integrata ambientale dovuta dal momento in cui le condizioni sono venute a mancare.

Art.9 – Superfici non soggette a tariffa integrata ambientale

1. Sono escluse dalla tariffa integrata ambientale, sia per la parte fissa che per la parte variabile, le superfici dei seguenti locali ed aree per il particolare uso cui sono adibiti o perché sono inidonee, per loro natura, a produrre rifiuti se non in misura trascurabile:
 - a. centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensore, silos, serbatoi, cisterne, celle frigorifere;
 - b. scale, androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - c. balconi, terrazze esterne e scoperte;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti alla tariffa integrata ambientale i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a : spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
 - e. unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e/o di utenze ;
 - f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione dalla tariffa integrata ambientale è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - g. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive ;
 - h. porticati, chioschi, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
 - i. edifici o locali adibiti al culto; cimiteri; sale mussali comunali;
 - j. aree scoperte costituenti accessorio o pertinenza di locali (ad esempio aree di manovra e transito, aree verdi, marciapiedi).

Art.10 – Riduzioni tariffa integrata ambientale

1. Alle utenze che si trovano fuori dal perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani o assimilati nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffa integrata ambientale indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa integrata ambientale è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti.
Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi Entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di Riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006.
2. Alle utenze domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio, come di seguito indicato, è applicata la riduzione indicata in allegato E al presente regolamento:
 - a) abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario ed utilizzate per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, a condizione che nella comunicazione sia indicata la residenza principale e sia dichiarato che l'abitazione secondaria non è ceduta in locazione o comodato a terzi;
 - b) abitazioni di coloro che sono iscritti all'AIRE o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti.
3. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, che partecipino ai progetti

comunali di educazione ambientale ed a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata, è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento.

4. Alle utenze non domestiche relative ad attività stagionali o saltuarie inferiori all'anno, esercitate su superfici (locali ed aree) pubbliche o private, si applica la tariffa integrata ambientale annua della categoria corrispondente in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata. Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge e previa richiesta scritta dell'utente al Gestore del servizio; in mancanza di tali riferimenti temporali si applica, di norma, la tariffa integrata ambientale su base annua.
5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata, l'Organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi del Regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, accollandosi i relativi oneri. Il Comune trasmette in tempo utile al Gestore i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate, affinché possa effettuare gli opportuni accertamenti e attivare gli eventuali servizi temporanei necessari.
6. Nel caso la tariffa integrata ambientale sia riscossa dal Comune unitamente all'occupazione del suolo pubblico, l'importo relativo sarà versato al Gestore, trimestralmente, al netto di un aggio pari al 10% sul riscosso.
7. In caso di occupazione abusiva, la tariffa integrata ambientale è recuperata dal Gestore in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute a norma del presente regolamento.

Art.11 - Agevolazioni tariffa integrata ambientale

1. In osservanza dell'art.238 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.4 comma 2 del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
2. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo possono avviare ad autosmaltimento i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, come da articolo 46 e norme tecniche contenute nell'allegato D del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena allegato alla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006. A tali utenze è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento.
La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tariffa integrata ambientale a favore di soggetti assistiti in modo permanente dai Servizi sociali, che versino in condizioni di grave disagio sociale, relativamente all'abitazione occupata direttamente. Le somme corrispondenti sono finanziate dal bilancio comunale e versate al Gestore del servizio, senza applicazione di eventuali interessi moratori.
4. Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffa integrata ambientale è concessa a consuntivo su richiesta del produttore, e decorre dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un

periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al recupero e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al recupero.

5. Alle utenze che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata, organizzati dal Gestore in base ai programmi autorizzati dal Comune, sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei progetti approvati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della stessa.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa integrata ambientale. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa integrata ambientale annua è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese intero di interruzione.
7. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato tramite sistema di pesatura che permetta di ricondurre e quantificare i conferimenti delle singole utenze (munite di apposito badge) sono previsti incentivi secondo modalità e tipologie da definirsi a cura della Giunta comunale. L'importo dell'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo della tariffa integrata ambientale dovuto.

Art.12 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora ricorrano i presupposti per la contestuale applicazione di più riduzioni e agevolazioni tariffa integrata ambientale, la riduzione complessiva sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa integrata ambientale, non potrà superare la percentuale indicata nell'allegato E al presente Regolamento.
2. Le riduzioni e le agevolazioni sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento. Il Gestore esegue gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

TITOLO III - COMUNICAZIONI E PROCEDURE

Art.13 – Comunicazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa integrata ambientale devono presentare al Gestore del servizio, apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione.
2. La comunicazione deve contenere tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa integrata ambientale; deve essere datata e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o da incaricati muniti di apposita delega; può essere spedita anche per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, eventualmente corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante. Può avvenire contestualmente alla stipulazione di altri contratti di utenza di competenza del Gestore con modalità dallo stesso stabilite, favorendo l'unificazione dell'attestazione per la stessa unità immobiliare.

3. La comunicazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa integrata ambientale. In caso di variazione, i soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro i 60 giorni successivi, le variazioni intervenute, compresa la cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree.
4. L'utente è responsabile del pagamento della tariffa integrata ambientale fino alla presentazione della comunicazione di cui sopra.
5. Le variazioni avvengono d'ufficio nel caso in cui il Gestore disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei famigliari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione.
6. Le richieste di esclusioni, riduzioni e agevolazioni della tariffa integrata ambientale possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova comunicazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatti salvi i casi in cui sia necessario produrre in base a regolamento una documentazione annuale

Art.14 – Fatturazioni e pagamenti.

1. Il Gestore provvede alla emissione delle bollette per l'addebito della tariffa integrata ambientale e alla loro riscossione ordinaria secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione o dal contratto di servizio. La bolletta può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti il servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti.
2. Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate. Il pagamento va effettuato, secondo le modalità stabilite dal Gestore, entro il termine di scadenza indicato sulle stesse. Tale termine di scadenza non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta.
3. L'ammontare annuo della tariffa integrata ambientale è suddiviso in almeno due rate, oltre all'eventuale conguaglio compensativo. Per importi inferiori a Euro 10,00 il Gestore ha la facoltà di effettuare l'addebito nella fatturazione successiva. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa integrata ambientale, possono essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro. Per importi superiori a Euro 13.000 può essere richiesta dal Gestore del Servizio garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti delle singole rate posticipate devono essere effettuati secondo le scadenze e indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito.

Art.15 – Conguagli, rettifiche e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa integrata ambientale, saranno conteggiate nella fatturazione successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche o in un unico conguaglio a fine anno.
2. La cessazione dell'occupazione da diritto al rimborso o alla riduzione di quota parte della tariffa integrata ambientale, a decorrere dalla data nella quale è stata accertata la cessata occupazione.
3. L'utente può chiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e ritenute non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute in tutto o in parte le somme addebitate per mancanza di presupposto, per errore di calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa integrata ambientale.
4. Il Gestore del servizio è tenuto a disporre il rimborso riconosciuto dovuto entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta; l'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive bollette.

Art.16 – Attività di controllo e accertamento

1. Il Gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa integrata ambientale, a controllare i dati dichiarati nelle comunicazioni ed i pagamenti effettuati ed a notificare agli utenti appositi avvisi di accertamento o di recupero in caso di inadempimenti o di accertate violazioni; l'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.
2. Nell'ambito della suddetta competenza il Gestore può:
 - a) richiedere dati, atti o notizie rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa integrata ambientale, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione, o altra documentazione utile;
 - b) utilizzare i dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze;
 - c) richiedere, all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa integrata ambientale, l'elenco degli occupanti o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;
 - d) accedere, con il consenso dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffa integrata ambientale al fine di rilevarne la superficie e la destinazione d'uso.

In caso di mancata collaborazione degli interessati, o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici e concordanti, a norma dell'art.2729 del Codice Civile.

3. Il Gestore, al fine di garantire un equo trattamento di tutti gli utenti e di assicurare la copertura dei costi mediante la riscossione della tariffa integrata ambientale, è tenuto a svolgere annualmente un programma di controlli su almeno l'1% degli utenti e dare comunicazione al Comune delle risultanze. Per l'espletamento dell'attività di controllo, il Gestore può avvalersi di proprio personale dipendente o, previo accordo con il Comune, della Polizia Municipale oltre che di altri soggetti privati o pubblici con i quali stipuli apposite convenzioni.
4. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa presentazione o errata, incompleta comunicazione e relativo omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, il

Gestore notifica agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla legge, appositi avvisi di accertamento o di recupero, nei quali sono indicati i presupposti per l'applicazione della tariffa integrata ambientale e per il pagamento di eventuali annualità pregresse, oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione ed i dati esposti nell'avviso può fornire al Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento, ulteriori precisazioni o nuovi elementi non considerati che, se riconosciuti fondati, comportano annullamento o rettifica dell'atto notificato. In ogni caso, decorsi 60 giorni dall'invio senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, l'accertamento diventa definitivo.

Art.17 - Controllo del credito insoluto e penalità

1. L'utente che non paga entro il termine indicato in fattura è considerato 'moroso'.
2. Il gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali. Il Gestore addebita inoltre all'utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
3. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto e gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. All'utente "buon pagatore" il Gestore, per i primi 10gg di ritardo applica i soli interessi legali. Si considera "buon pagatore" l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 12 mesi.
4. Nel caso di mancata presentazione o errata, incompleta comunicazione o in conseguenza dell'attività di accertamento, il Gestore accerti un recupero di tariffa integrata ambientale superiore a € 25,00 applica all'utente, in aggiunta all'importo dovuto, gli interessi di cui al precedente comma 3 ed una penalità pari al 20% della somma accertata a titolo di rimborso delle spese amministrative. Nel caso di comunicazione di inizio utenza o di variazione prodotta in ritardo dall'utente, ma prima che il Gestore abbia iniziato le procedure di controllo, si applica la penalità in misura ridotta pari al 10% della somma dovuta.
5. Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale relativamente al numero di componenti.

Art.18 - Contestazioni, reclami e controversie

1. L'utente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione della tariffa integrata ambientale applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
2. Il Gestore comunica l'esito della verifica effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle informazioni necessarie. E' ammessa la proroga di ulteriori 60 giorni in caso di situazioni che richiedono complesse o specifiche verifiche.

3. Qualora l'utente intenda esprimere contestazioni in merito alla non rispondenza della tariffa integrata ambientale applicata ad uno o più requisiti definiti da leggi o regolamenti vigenti, può inoltrare reclamo con le modalità previste dalla Carta dei servizi per il servizio di gestione rifiuti.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.19 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006. Eventuali successive modifiche devono essere deliberate dal Comune di concerto con il Gestore. La Giunta Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe può apportare variazioni agli allegati al presente Regolamento.
2. A decorrere dalla suddetta data è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani disciplinata dal Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro l'anno 2005, continuano ad essere effettuati dal competente ufficio comunale anche successivamente ed entro i termini di decadenza stabiliti dalla citata normativa.
3. In sede di prima applicazione della tariffa integrata ambientale, sono ritenuti validi i dati e gli elementi contenuti nelle denunce presentate dai contribuenti o negli accertamenti notificati ai fini della tassa smaltimento rifiuti.
4. I dati delle denunce e dei successivi accertamenti TARSU sono trasmessi dal Comune al Gestore del servizio. Analogamente il Gestore trasmette al Comune i dati rilevanti ai fini del recupero della tassa per le annualità precedenti all'anno 2006.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
6. Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

COMUNE DI BOMPORTO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA

AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI E ASSIMILATI

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti

Componenti	Ka	Kb
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,30
4	1,14	2,50
5	1,23	2,90
6 e oltre	1,30	3,40

COMUNE DI BOMPORTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti

Classi	Descrizione categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	7
4A	Aree di Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,37	3
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,5
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito	1,52	12,45
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,8	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,22	10
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	7,5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	7,53
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,85	39,78
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	20
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,49	45
28	Ipermercati di generi misti	2,44	20
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night-club	1,91	15,68

COMUNE DI BOMPORTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie Da mq.	Superficie A mq.	Componenti
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 141	6

COMUNE DI BOMPORTO
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI

ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici di utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Utenze non domestiche	Percentuale di riduzione della superficie (%)
Carrozzeria,	40
Lavanderie a secco	35
Autofficina, Elettrauto,	30
Tipografie, Stamperie, Serigrafie, Incisioni, Vetriere artistiche	25
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali Falegnamerie, Carpenterie e simili	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	15
Produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi,	10

COMUNE DI BOMPORTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffa integrata ambientale di cui agli art. 10 - 11 - 12

Riduzioni	Descrizione	QF %	QV %
Art. 10 c. 1	Fuori zona servizio raccolta	0	70
Art. 10 c. 2	Utenze domestiche non stabilmente attive	0	40
Art. 10.c. 3	Utenze scolastiche	80	80

Agevolazioni	Descrizione	QF %	QV %
Art. 11 c. 2	Compostaggio domestico	0	30
Art. 11 c. 4	Rifiuti assimilati autonomamente recuperati:		
	a) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	20
	b) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	40
	c) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	60
Art. 11. c. 5	Raccolta differenziata: progetti comunali		
	a) raccolta rifiuti recuperabili (legno, plastica, cartone, ecc.) da utenze non domestiche che aderiscono ai progetti:		
	a1) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	20
	a2) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	40
	a3) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	60

Cumulabilità	Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa integrata ambientale	QF %	QV %
Art. 12 c. 1	Massimale Riduzioni e Agevolazioni	70	70
Art. 12 c. 1	Utenze scolastiche	80	80